

Corso di formazione
**SALUTE E SICUREZZA NEGLI
 AMBIENTI DI LAVORO**

Titolo modulo

Quadro normativo generale

{ 1 }

L'alternanza "scuola – lavoro"

La legge 107/15 ha ribadito la necessità dell'alternanza
 "scuola-lavoro" per gli alunni degli ultimi tre anni di
 liceo

Ha previsto anche la formazione specifica

*Le scuolesvolgono attività di formazione in materia di tutela
 della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro..... mediante
 l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di
 alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal D.
 Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.*

**PERCORSO DI FORMAZIONE E
 SENSIBILIZZAZIONE**

**Una formazione reale e concreta per la tutela
 della salute e della sicurezza negli ambienti di
 scuola, vita e di lavoro**

{ 2 }



**Presentazione del
 Progetto**

{ 3 }

L'alternanza "scuola – lavoro"

Il progetto formativo intende costruire il percorso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, nel quale la finalità principale non è quella di insegnare a "fare" sicurezza, piuttosto quella di "pensare" e "agire" in sicurezza



4

L'alternanza "scuola – lavoro"

La metodologia didattica che verrà utilizzata prevederà:

- Lezioni frontali guidate da docenti interni ed esterni, con proiezioni di filmati e diapositive
- Verifiche di apprendimento
- Eventuali attività esperienziali da realizzare all'interno dell'Istituto
- Distribuzione di materiale didattico
- Eventuale discussione finale in plenaria.



5

L'alternanza "scuola – lavoro"



Alla conclusione del percorso formativo (partecipazione ad almeno il 90% del monte ore previsto e superamento della verifica finale di apprendimento), verrà rilasciato un attestato di frequenza. Tale attestato, **valido su tutto il territorio nazionale**, varrà come credito formativo in materia di sicurezza del lavoro.

6

ARGOMENTI	METODOLOGIA	FINALITÀ	DOCENZA	TEMPO PREVISTO
- Quadro normativo generale - L'organizzazione del "sistema sicurezza" - Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali - Concetti di pericolo e rischio - La valutazione dei rischi - Gli organismi di vigilanza	Proiezione di diapositive e filmati	Far conoscere il quadro normativo, i singoli ruoli e relative responsabilità. Illustrare i concetti di pericolo e di rischio	Diritto e legislazione	240'
- Rischio elettrico - Rischio da agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima, ecc)	Proiezione di diapositive e filmati	Far conoscere le problematiche collegate all'esposizione al rischio specifico	Fisica matematica	180'
- Rischio da agenti chimici - I Dispositivi di protezione individuali - La segnaletica di sicurezza	Proiezione di diapositive e filmati	Far conoscere le problematiche collegate all'esposizione al rischio specifico Illustrare le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei DPI	Chimica	120'
Rischio da agenti biologici, cancerogeni e mutageni	Proiezione di diapositive e filmati	Far conoscere le problematiche collegate all'esposizione al rischio specifico	Biologia, Chimica	60'
Rischio da uso di attrezzature munite di videoterminale	Proiezione di diapositive e filmati	Far conoscere le problematiche collegate all'esposizione al rischio specifico	Informatica	60'
- Movimentazione manuale dei carichi - Rischio di caduta dall'alto - Corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro - le scale portatili	Proiezione di diapositive e filmati Prove pratiche	Far conoscere le problematiche collegate all'esposizione al rischio specifico Eventuali prove pratiche	Attività motorie, fisica	120'
- Lo stress lavoro correlato - Cenni di tecnica della comunicazione i rischi da interferenze	Proiezione di diapositive e filmati	Far conoscere le problematiche collegate all'ambiente organizzativo	Filosofia, psicologia	120'
- Il Piano di Gestione delle Emergenze - Comportamenti sicuri	Proiezione di diapositive e filmati Illustrazione teorica Prove pratiche	Far conoscere quali siano i comportamenti corretti in caso di emergenza, onde evitare condizioni di panico	Attività motorie	60'



➤ Breve storia del quadro normativo

➤ La situazione attuale e concetti generali

➤ Il D. Lgs. 81/08

Ma cosa è la sicurezza nei luoghi di lavoro?

WIKIPEDIA

La **sicurezza sul lavoro** è la condizione di svolgere un'attività lavorativa senza l'esposizione al rischio di incidenti. Si verifica quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell'attività di prevenzione che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità del verificarsi di un evento pericoloso per la salute di chi lo svolge.

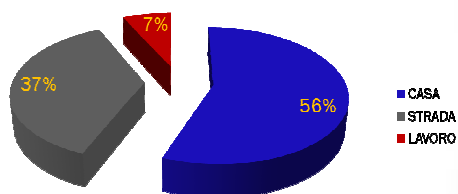




E quindi?

10

DATI STATISTICI SUGLI INFORTUNI



11

DATI STATISTICI SUGLI INFORTUNI



ANNO	TOTALE INFORTUNI	di cui MORTALI
2002	992.656	1.481
2003	977.310	1.430
2004	966.568	1.278
2005	939.566	1.206
2006	927.998	1.302
2007	912.410	1.207
2008	874.940	1.120
2009	790.000	1.053
2010	776.099	973
2011	752.174	920
2012	744.916	790
2013	694.648	710
2014	663.149	662
2015	632.665	752

12

Quali sono le norme che ci tutelano



Sintesi delle fonti giuridiche

**L'OMESSA CONOSCENZA
DELLE NORME È MOTIVO
DI RESPONSABILITÀ
PENALE**



**IGNORANTIA LEGIS
NON EXCUSAT**

14

1898 -1911



1898-1911



Interno di un cotonificio alla fine dell'Ottocento

Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

1898 **Assicurazione obbligatoria**
(esclusa la responsabilità civile)

1899 **Regolamenti per la prevenzione**
degli infortuni nelle aziende
(grandi industrie, cave e miniere,
esplosivi)

1900 **Regolamenti per la prevenzione**
degli infortuni per le imprese
di costruzioni

1903 **Regolamento per la prevenzione**
degli infortuni per le ferrovie

1911 **Regolamento per la prevenzione**
degli infortuni per le tramvie
a trazione meccanica

16

1930 - 1942



17



18

1930 | Codice Penale



Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

CODICE PENALE ART. 437

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare **impianti, apparecchi o segnali** destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, **ovvero li rimuove o li danneggia**, è punito con la reclusione da **sei mesi a cinque anni**.

Se dal fatto deriva **un disastro o un infortunio**, la pena è della reclusione **da tre a dieci anni**.

19

ANALISI DEL DIRITTO PENALE



CONCETTO DI PREVEDIBILITÀ E DI PREVENIBILITÀ

Colui che è in grado di **PREVEDERE**, e contemporaneamente, di **PREVENIRE** l'accadimento di un evento dannoso, e non si adopera affinché ciò non avvenga, **può essere considerato RESPONSABILE di quanto verificatosi.**

20

La base delle regole della vita nella nostra società



21

1942 | Codice Civile

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

Art. 2050
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
 Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

Art. 2087
Tutela delle condizioni del lavoro
 L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure

Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Il Codice Civile.it

22

CODICE CIVILE ART. 2087
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'IMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO.

23

1948

LA COSTITUZIONE ITALIANA

24

1948 | Costituzione Italiana



TUTELA DELLA SALUTE

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

La responsabilità penale è personale
(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)

Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro



25

1948 | Costituzione Italiana



TUTELA DEL LAVORO

Titolo III: rapporti economici

Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione

Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

26

GLI ANNI '50



27

1955-56 | Norme generali



1950: Fabbrica WEBER
Operaia addetta alla foratura
su macchina al trapano
multiplo

Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

Norme generali di sicurezza sul lavoro

DPR 547/55

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 520/55

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DPR 303/56

Norme generali per l'igiene sul lavoro

DPR 164/56

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

DPR 320/56

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo

DPR 321/56

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa

DPR 321/56

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria cinematografica e della televisione

28

GLI ANNI '70



29

Lo Statuto dei Lavoratori



Legge 300/70

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento

Art. 5 - Accertamenti sanitari

Sono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del dipendente ...

Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica

I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica.

Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

30

Riforma Sanitaria

LEGGE 833/78
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale



- Art. 14: Unità Sanitarie Locali
- Art. 20: Attività di prevenzione
- Art. 21: Organizzazione dei servizi di prevenzione
- Art. 24: Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni
- Art. 72: Soppressione di ENPI e ANCC

Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

CHIEDILO alla ASL
E ATTIVO LO SPORTELLO INFORMATIVO DELLO SPRESAL

Richiedi un appuntamento oppure invia una mail per ricevere chiarimenti sugli aspetti normativi di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il nostro personale riceve tutti i giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30.

31



25 marzo 1957 - Trattato di Roma

32

Le normative europea

per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direttive "sociali"

Livelli minimi di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro

↓

89/391/CEE e figlie
"Salute e Sicurezza
sul lavoro"
(D. Lgs. 626/94, ecc.)

Direttive di "prodotto"

Requisiti essenziali di sicurezza richiesti per la libera circolazione dei prodotti fra gli stati membri

↓

89/391/CEE e seguenti
"Direttiva Macchine"
(D.P.R. 459/96 – D. Lgs. 17/10)

33

Finalmente

34

Il Decreto Legislativo 626/94
Recepimento in Italia delle direttive
europee



RECIPIMENTO IN ITALIA

D. Lgs. 626 del 19.9.1994

INNOVAZIONE

Sistema basato sulla
partecipazione attiva e la
collaborazione di più
soggetti

CAMBIAMENTO

Miglioramento della sicurezza
Politica della sicurezza
Valutazione Rischi
Verifica e misure da attuare

35

Decreto Legislativo, n. 81 09 aprile 2008

SERIE GENERALE
Atto 140 - Numero 100
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 maggio 2005 7. RINGIO. 302
L. 00001-00000

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123

Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro

UN "TESTO UNICO"

Questo decreto ha
coordinato, riordinato
e riformato le principali
norme previgenti in
materia di sicurezza
sul lavoro.

Nei fatti si tratta di un
vero e proprio **"Codice
della salute e della
sicurezza sul lavoro"**

36

QUADRO NORMATIVO attuale		
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	IGIENE DEL LAVORO	ALTRE NORME
D. Lgs. 81/08 Salute e sicurezza (D. LGS. 106/09)	D. Lgs. 645/96 D. Lgs. 151/01 Lavoratrici madri	D.M. 37/08 Impianti D. Lgs. 152/06 Rifiuti D.P.R. 177/11 Ambienti confinati
	D. Lgs. 345/99 Lavoro Minorile	D. 388/03 Pronto soccorso D.P.R. 151/11 D.M. 10/3/98 Antincendio

LA PAROLA CHIAVE

PREVENZIONE

Come è articolato il D. Lgs. 81/08	
TITOLO I	➤ Principi comuni (1-61)
TITOLO II	➤ Luoghi di lavoro (62-68)
TITOLO III	➤ Attrezzature di lavoro e dispositivi (69-87)
TITOLO IV	➤ Cantieri temporanei o mobili (88-160)
TITOLO V	➤ Segnaletica (161-166)
TITOLO VI	➤ Movimentazione manuale dei carichi (167-171)
TITOLO VII	➤ Attrezzature con videoterminali (172-179)
TITOLO VIII	➤ Agenti fisici (180-220)
TITOLO IX	➤ Agenti chimici (221-265)
TITOLO X	➤ Esposizione ad agenti biologici (266-286)
TITOLO XI	➤ Protezione da atmosfere esplosive (287-297)
TITOLO XII	➤ Disposizioni diverse in materia penale (298-303)
TITOLO XIII	➤ Disposizioni finali (304-306)

Incominciamo a vedere i contenuti di alcuni articoli

40

ART. 2 – DEFINIZIONI

Nell'art. 2 vengono date le
definizioni relative a tutta la
terminologia utilizzata
all'interno del decreto



41

ART. 2 – DEFINIZIONI

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici;

42

Art. 3 – Campo di applicazione



1. Il Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

4. Il Decreto Legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.....



11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

43

Un articolo molto importante



44

MISURE GENERALI DI TUTELA

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

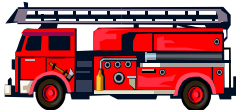
- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- n)/informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti e i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



45

MISURE GENERALI DI TUTELA

u) **le misure di emergenza** da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;



v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) **La regolare manutenzione** di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



46

Quale è la situazione in merito alle procedure di formazione dei lavoratori



47

ACCORDO CONFERENZA STATO – REGIONI

21 DICEMBRE 2011

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

- > Organi tecnici regionali e strutture accreditate
- > Università e scuole
- > INAIL
- > VV.F.
- > Scuola Superiore P.A.
- > Associazioni sindacali o datoriali
- > Organismi paritetici e Enti Bilaterali
- > Collegi e Ordini professionali



Requisiti dei docenti

> Decr. Intermin. 06 marzo 2013 – criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

48

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Organizzazione dei corsi

- > Responsabile del progetto
- > Nome del Docente
- > Registro presenze
- > Massimo 10% di assenze

Classificazione delle aziende

Le aziende sono state divise in tre livelli di rischio:

- BASSO
- MEDIO
- ALTO

La classificazione è stata effettuata sulla base dei macro settori ATECO 2007.

La lettura della classe di appartenenza non è sempre agevole e può sollevare dei dubbi interpretativi



49

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Metodologia di insegnamento e apprendimento

- > Equilibrio tra lezione frontale e esercitazioni
- > Utilizzo del *problem solving*
- > Possibile utilizzo della modalità e-Learning



Articolazione del percorso formativo

Articolato in due moduli e tre livelli di rischio (rif. Allegato 2°)

- > **Formazione generale – 4 ore**
- > **Formazione specifica – 4,8,12 ore**
- > **Preposti - almeno 8 ore (aggiuntiva)**

Riconoscimento della formazione pregressa

- > Viene riconosciuta la validità delle competenze acquisite prima dell'entrata in vigore dell'accordo
- > Possibile necessità di integrazione

50

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Attestati: elementi che saranno inseriti negli attestati

- ✓ Soggetto formatore
- ✓ Dati anagrafici del partecipante
- ✓ Tipo di corso
- ✓ Argomenti trattati
- ✓ Data di svolgimento
- ✓ Durata totale



Validità e Aggiornamento

- ✓ Il modulo di formazione generale costituisce **Credito Formativo Permanente**
- ✓ Il modulo sui rischi specifici necessita di aggiornamento con periodicità quinquennale – **durata di almeno 6 ore**

51

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**PROGRAMMA DIDATTICO****Formazione generale**

- ▶ QUADRO NORMATIVO GENERALE
- ▶ CONCETTI DI PERICOLO E DI RISCHIO
- ▶ PREVENZIONE E PROTEZIONE
- ▶ ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE
- ▶ DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI
- ▶ ORGANI DI VIGILANZA



52

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**PROGRAMMA DIDATTICO****Formazione rischi specifici**

- | | |
|--|---|
| 1) AMBIENTI DI LAVORO | 13) AGENTI CHIMICI |
| 2) MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE | 14) NEBBIE, FUMI, VAPORI, POLVERI |
| 3) VIDEOTERMINALI | 15) SEGNALETICA ED ETICHETTATURA |
| 4) STRESS LAVORO CORRELATO | 16) AGENTI CANCEROGENI |
| 5) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | 17) AGENTI BIOLOGICI |
| 6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI | 18) AGENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI, RADIAZIONI IONIZZANTI, ECC.) |
| 7) MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI | 19) EMERGENZE E PREVENZIONE INCENDI |
| 8) RISCHI MECCANICI GENERALI | 20) PRIMO SOCCORSO |
| 9) ELETTRICI | 21) INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI, MALATTIE PROFESSIONALI |
| 10) MACCHINE E ATTREZZATURE | 22) PROCEDURE DI SICUREZZA |
| 11) CADUTE DALL'ALTO | |
| 12) ESPLOSIONE | |

53

Corso di formazione

SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Titolo modulo

IL "SISTEMA SICUREZZA"

54



I TEMI TRATTATI OGGI

- Il sistema sicurezza
- I componenti del sistema sicurezza
- I loro compiti e relative responsabilità

55



La continuità nel tempo

D.Lgs. 81/08
Sicurezza

56



IL "SISTEMA SICUREZZA"

DIRIGENTI PREPOSTI	DATORE DI LAVORO	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
DITTE ESTERNE	MEDICO COMPETENTE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e il suo RESPONSABILE
PROGETTISTI COSTRUTTORI FORNITORI INSTALLATORI	LAVORATORI	

57

**Vediamo ora i
compiti che
contraddistinguono
ogni singolo ruolo**



58

DATORE DI LAVORO

«DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto**



esercita i poteri decisionali e di spesa.

59

DATORE DI LAVORO

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione**, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.** **In caso di omessa individuazione,**
o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati,
il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.



QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI
Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ELABORARE UN **DOCUMENTO**
CONTENENTE TUTTI I RISCHI
RILEVATI ED I **CRITERI ADOTTATI**
 PER LA LORO VALUTAZIONE,
 CUSTODITO PRESSO
 L'AZIENDA
 E RESO CONSULTABILE
 DAGLI AVENTI DIRITTO.



{ 61 }

IL "SISTEMA SICUREZZA"

DIRIGENTI
PREPOSTI

DATORE DI
LAVORO

RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI

DITTE
ESTERNE

MEDICO
COMPETENTE

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
 e il suo **RESPONSABILE**

PROGETTISTI
CONSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI

LAVORATORI

62

D. Lgs. 81/08 - DEFINIZIONI

DIRIGENTE

PERSONA CHE, IN RAGIONE
DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI E DI POTERI
GERARCHICI E FUNZIONALI
ADEGUATI ALLA NATURA
DELL'INCARICO
CONFERITOGli, ATTUA
LE DIRETTIVE DEL DATORE
DI LAVORO ORGANIZZANDO
L'ATTIVITÀ LAVORATIVA E
VIGILANDO SU DI ESSA



{ 63 }

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Come è facilmente intuibile, la figura del **Datore di Lavoro**, unitamente al **Dirigente** assume la massima **posizione di garanzia** nei confronti dei lavoratori



64

LA POSIZIONE DI GARANZIA

Il soggetto si dice che riveste una **POSIZIONE DI GARANZIA** nei confronti di un bene protetto, quando si realizza **un vincolo di tutela** tra soggetto garante ed un bene da proteggere



65

IL "SISTEMA SICUREZZA"

DIRIGENTI
PREPOSTI

DATORE DI
LAVORO

RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI

DITTE
ESTERNE

MEDICO
COMPETENTE

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
e il suo **RESPONSABILE**

PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI

LAVORATORI

66

D. Lgs. 81/08 - DEFINIZIONI

PREPOSTO

PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DEI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, **SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA** E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA



67

IL "SISTEMA SICUREZZA"

DIRIGENTI
PREPOSTI

DATORE DI
LAVORO

RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI

DITTE
ESTERNE

MEDICO
COMPETENTE

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE

PROGETTISTI
CONSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI

LAVORATORI

68

Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

a) **accede** ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) **è consultato preventivamente** e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) **è consultato** sulla designazione del **responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**, alla **attività di prevenzione incendi**, al primo soccorso, alla **evacuazione** dei luoghi di lavoro e del **medico competente**

d) **è consultato** in merito all'organizzazione della formazione;



69

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

l) **partecipa alla riunione periodica annuale**

g) **riceve una formazione adeguata**



70

IL "SISTEMA SICUREZZA"

DIRIGENTI
PREPOSTI

DATORE DI LAVORO

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

DITTE ESTERNE

MEDICO COMPETENTE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE

PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI

LAVORATORI

71

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI, **DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO**, A CUI RISPONDE, PER **COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** DAI RISCHI;

72

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;

73

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni relative alla loro mansione.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte

74

IL "SISTEMA SICUREZZA"

DIRIGENTI
PREPOSTI

DATORE DI
LAVORO

RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI

DITTE
ESTERNE

MEDICO
COMPETENTE

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE

PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI

LAVORATORI

75

MEDICO COMPETENTE

Specialista in medicina del lavoro o specializzazione equipollente

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; omissis;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, **una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria**. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

76

MEDICO COMPETENTE

- h) **informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;**

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;**
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. **La periodicità** di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, **in una volta l'anno**.



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- c) OMISSIS;
- d) OMISSIS;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva.

2-bisOMISSIS.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. **Nei casi ed alle condizioni previste dalla legge, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

5. OMISSIS



78

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità:

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni:

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente



79

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



80

ATTIVITA' PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Esposizione a fumi di saldatura
- Esposizione ad elevate variazioni termiche (freddo o calore)
- Esposizione a vibrazioni, **se superiore a determinati valori**
- Esposizione a rumore, **se superiore a determinati valori**
- Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
- Esposizione ad agenti biologici
- Movimentazione manuale dei carichi **se superiore a determinati valori**
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- Esposizione a campi elettromagnetici
- Utilizzo di macchine munite di videoterminale, per più di 20 ore medie settimanali
- Utilizzo di agenti chimici pericolosi, se rilevanti per la salute e non a basso rischio per la sicurezza dei lavoratori
- Svolgimento di alcune mansioni particolari



81

MANSIONI PARTICOLARI

MANSIONI PER LE QUALI È RICHiesto L'ACCERTAMENTO AL FINE DI VERIFICARE L'ASSENZA DI DIPENDENZA DA ALCOL

- ❑ Legge 30 marzo 2001, n°125
- ❑ Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006

- ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO CON GUIDA DI VEICOLI STRADALI (patente B,C,D,E)
- ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DI TERRA O DI MERCI
- ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

➤ **ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO**

- ADDETTI AL COMPARTO DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI
- ECC.



82

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE**ALCOOL DIPENDENZA**

- **VISITA MEDICA GENERALE**
- **ANAMNESI**

- **PRELIEVO EMATICO**

- Etanolo ematico
- Gamma gt
- Trigliceridi
- Mcv
- Ast
- Alt
- Cdt



83

MANSIONI PARTICOLARI

MANSIONI PER LE QUALI È RICHiesto L'ACCERTAMENTO AL FINE DI VERIFICARE L'ASSENZA DI DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI

- ❑ D.P.R. 09 ottobre 1990, n°309
- ❑ Legge 05 giugno 2003, n°131
- ❑ Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007 (Allegato I)

- ADDETTI ALL'AUTOTRASPORTO (patente C,D,E)
- ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DI TERRA O DI MERCI
- ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO



84

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

- **VISITA MEDICA GENERALE**
- **ANAMNESI**
- **PRELIEVO DELLE URINE**

➤ **Due campioni**

- **THC**
- **Opiacei**
- **Cocaina**
- **Ecc.**



IL "SISTEMA SICUREZZA"

**DIRIGENTI
PREPOSTI**

**DATORE DI
LAVORO**

**RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI**

**DITTE
ESTERNE**

**MEDICO
COMPETENTE**

**SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE**

**PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI**

LAVORATORI

86

DEFINIZIONE DI LAVORATORE

⇒ **PERSONA** CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA **NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE** DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, **CON O SENZA RETRIBUZIONE**, ANCHE AL SOLO FINE DI **APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE**, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

⇒ **SOCIO LAVORATORE** DI SOCIETÀ ANCHE DI FATTO, O COOPERATIVE, CHE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ PER CONTO DELLA SOCIETÀ STESSA

⇒ **L'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE** DI CUI ALL'ART. 2549 DEL CODICE CIVILE

⇒ **IL SOGGETTO** BENEFICIARIO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ED I **VOLONTARI**

⇒ **ALLIEVO** DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CHE UTILIZZA LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO – COMPRESI I VDT - O AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.

87

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore **deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.

Conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro**, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;



88

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

c) OMISSIS

d) OMISSIS

e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente**, in caso di urgenza, **nell'ambito delle proprie competenze e possibilità** **per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**



89

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**



g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

90

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;



i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.

91

**QUESTA LEZIONE È
TERMINATA**



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

92
